

DOCUMENTO DI LAVORO	(2132) GC/11
Novembre 1967	

Ricerca e Convegno

"LA FUSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE"

(Parte III)

GLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA COMUNITA'

(di Roberto Aliboni)

Questo documento è una prima bozza incompleta del testo che sarà sottoposto al Convegno. Manca totalmente della parte relativa alle proposte e alle indicazioni concrete per il futuro. Quanti sono interessati a farci pervenire le loro osservazioni sono pregati quindi di voler anche formulare i loro suggerimenti per quanto riguarda la sistemazione definitiva del problema delle entrate e delle spese comunitarie.

*

GRUPPO DI STUDIO SULLE COMUNITA' EUROPEE

iai

istituto affari internazionali

iai

LA REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

L'anno 1968, grazie all'avvenuta fusione dei tre Esecutivi, vedrà la presentazione di un unico bilancio comunitario. Prima di esaminarlo sembra opportuno tracciare, quanto più brevemente possibile, un quadro delle strutture finanziarie proprie alle tre distinte Comunità.

1. La struttura finanziaria della CECA

La regolamentazione finanziaria della CECA, la più anziana delle tre Comunità, presenta caratteri peculiari rispetto a quelle, fondamentalmente analoghe tra loro, della CEE e della CEEA. Questa peculiarità non solo è riscontrabile dal punto di vista politico-istituzionale, che per ora tralasciamo, ma anche da quello della mera struttura dei bilanci, dalla cui descrizione iniziamo ora il nostro esame.

Il Trattato di Parigi implica due tipi di attività finanziaria abbastanza nettamente distinti: quello delle operazioni alimentate dal gettito dei prelievi previsti all'art. 49, e quello delle operazioni su fondi provenienti da mutui. L'Alta Autorità rende conto in modo unitario di queste due attività mediante la pubblicazione di una "Relazione generale sulle Finanze della Comunità", che si riferisce all'esercizio finanziario fissato dal Trattato (1 luglio - 30 giugno), e di una "Relazione finanziaria", che invece si riferisce all'anno solare. Questi due documenti tuttavia non sono previsti dal Trattato, il quale si limita ad obbligare l'Alta Autorità a presentare dinnanzi al Parlamento Europeo uno stato generale di previsione delle spese amministrative; di fatto, secondo un accordo fra Alta Autorità e Parlamento, a questo viene presentato un documento più completo, il quale, sotto la denominazione di "bilancio della Comunità", non si limita ad una previsione di spese ma dà conto anche dei relativi modi di copertura. In ogni caso, sia lo stato previsionale che il bilancio della Comunità riguardano solamente l'attività svolta sulla base dei prelievi e di altre entrate minori, comunque diverse dai fondi provenienti dai mutui; qui di seguito ci limiteremo pertanto all'esame della struttura finanziaria cui questa attività fa capo, riservando ad un secondo momento la descrizione della struttura su cui si basa l'attività alimentata dai mutui.

Come abbiamo appena accennato, il Trattato prevede alcune entrate minori che nei documenti finanziari ora ricordati figurano accanto al gettito dei prelievi sui prodotti carbosiderurgici. Si tratta precisamente dei proventi delle ammende e maggiorazioni di mora (artt. 47; 50,3; 54; 58,4; 59,7; 64; 65,5; 66,6; 68,6), di eventuali donazioni e dell'eventuale gettito dei prelievi sulla produzione eccedentaria in caso di declino della domanda (art. 58). Posto che donazioni non se sono mai avute, nè mai sono stati effettuati i prelievi di cui all'art. 58, le voci che formano la struttura del bilancio della CECA sono, da un lato, i prelievi di cui all'art. 49 sui prodotti carbosiderurgici e, dall'altro, i proventi delle ammende e maggiorazioni di mora. Oltre a queste due voci però esistono anche delle entrate non previste dal Trattato ma che tuttavia fanno parte del bilancio per via di determinate attività svolte di fatto dall'Alta Autorità. Queste voci, riassunte nella nomenclatura del bilancio come "altri redditi", sono: il recupero delle spese di emissione dei prestiti, i redditi provenienti dal collocamento degli averi, gli interessi a valere sui mutui accordati con fondi propri e, genericamente, altri redditi come, per esempio, le rivalutazioni degli averi.

Le spese che stanno a fronte di queste entrate sono individuate espressamente e tassativamente dal Trattato, il quale nel contempo le vincola a determinate voci di entrata. L'art. 50 così destina il gettito dei prelievi sui prodotti carbosiderurgici a sopperire alle spese amministrative, alle sovvenzioni non rimborsabili per il riadattamento, agli aiuti non rimborsabili per la ricerca tecnica e scientifica e - operazione peraltro mai effettuata - alle eventuali spese per coprire quella parte del servizio dei prestiti passivi che non venisse ad essere coperta dal servizio dei prestiti attivi. Oltre a queste spese istituzionali e ad altre di carattere generico (come le spese bancarie o di emissione dei prestiti) sono contemplate nel bilancio le seguenti voci: trasferimenti alla voce impegni condizionali (in genere uno stanziamento precauzionale, ma per lo più si è trattato di trasferimenti al fondo di pensionamento del personale); dotazione al fondo di garanzia, che è un fondo creato in garanzia del primo prestito ottenuto dagli USA tramite la Import-Export Bank nel 1953-54 e da allora restato con funzione di generica garanzia per qualsiasi prestito ottenuto dalla CECA; infine,

la dotazione alla riserva speciale, che è la riserva creata dall'Alta Autorità prevalentemente con i proventi del collocamento dei fondi e destinata soprattutto alla costruzione di alloggi per gli operai (è da ricordare che i primi alloggi - sperimentali - per operai furono finanziati come ricerche, quindi dal prelievo).

E' questa la struttura del bilancio della CECA, in quanto si considerino a parte le operazioni alimentate dai mutui. Questo bilancio non è sottoposto alla regola del pareggio, a differenza di quelli della CEE e della CEEA, il che è dovuto probabilmente alla mancata previsione normativa di un bilancio e alla istituzione di un mero stato previsionale delle spese. Ad ogni modo il pareggio è formalmente ottenuto mediante un saldo non assegnato che può essere, a seconda dei casi, un'eccedenza delle entrate sulle spese o un trasferimento dalle riserve per coprire il deficit. Il bilancio della CECA, come è stato realizzato negli esercizi 1960/61 - 1965/66, appare alla tabella n.1.

2. La regolamentazione finanziaria della CEE e della CEEA

La situazione della CEE è sostanzialmente uguale dal punto di vista finanziario. I documenti finanziari di queste due Comunità, essendo previsto dai Trattati un bilancio, si assommano nei bilanci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Questi bilanci del resto sono molto più semplici di quello della CECA, perchè, mancando quel minimo di autonomia finanziaria che tutto sommato sussiste nella CECA, essenzialmente si fondono sui contributi degli Stati membri, i quali, versati secondo diverse chiavi di ripartizione, sono strettamente vincolati a un determinato tipo di spesa. Così, per la CEEA esiste un certo tipo di contributo cui corrispondono le spese di funzionamento e un altro tipo di contributo che alimenta il bilancio per le ricerche e gli investimenti (bilancio formalmente distinto da quello di funzionamento); ugualmente per la CEE un certo tipo di contributo alimenta il bilancio di funzionamento, un altro il Fondo Sociale Europeo, un altro ancora il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia e, infine, un ultimo tipo di contributo alimenta il Fondo Europeo di Sviluppo (che ha un bilancio formalmente distinto). In altre parole i bilanci della CEE e della CEEA consistono di una serie di fondi, ognuno dei quali è costituito da una precisa e distinta

correlazione fra un certo tipo di spesa e determinati contributi statali. E' vero che anche nella CECA esistono vincoli di destinazione delle entrate verso determinate spese, ma non c'è dubbio che essi sono profondi e di natura diversa da quelli che dominano la struttura finanziaria della CEE e della CEEA.

I bilanci della CEE e della CEEA (vedi tabb. 2 e 3) hanno una struttura praticamente identica; essi, dal lato delle spese, si articolano nelle spese affrontate dalle Istituzioni e, dal lato delle entrate, (a parte le voci minori e quelle relative ai fondi propri, iscritti per memoria), portano i contributi degli stati membri e le imposte dei dipendenti, che qui, per semplicità, consideriamo insieme ai versamenti al fondo di pensionamento del personale. I contributi (vedi tabb. 4 e 5) per le spese di funzionamento sono versati, sia per la CEE (art.200,1) che per la CEEA (art.172,1), secondo la seguente chiave di ripartizione :

Belgio.....	7,9
Germania (R.F.).....	28,0
Francia.....	28,0
Italia.....	28,0
Lussemburgo.....	0,2
Olanda.....	7,9

Accanto ai bilanci di funzionamento stanno i vari fondi speciali. Innanzitutto il Fondo Sociale Europeo della CEE, i cui contributi (vedi tab. 6) sono ripartiti fra gli Stati nel seguente modo:

Belgio.....	3,8
Germania (R.F.).....	32,0
Francia.....	32,0
Italia.....	20,0
Lussemburgo.....	0,2
Olanda.....	7,0

Il Fondo Sociale Europeo è stato il primo Fondo a entrare in funzione; i contributi ad esso hanno sempre figurato insieme a quelli versati per le spese di funzionamento. Più recentemente è entrato in funzione il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, che è stato istituito, nella previsione dell'art. 40 del Trattato della CEE, dal regolamento 25/62. A differenza degli altri criteri di ripartizione che abbiamo esaminato e che verremo esaminando, quelli della FEOGA hanno subito notevoli mutamenti dalla data della sua istituzione.

La chiave contributiva inizialmente fissata dal regolamento istitutivo ha avuto vigore dall'esercizio 1962/63 all'esercizio 1964/65 (è da ricordare però che i realtivi stanziamenti si sono avuti effettivamente nel bilancio 1965); essa è così illustrata dall'art. 7,1 del regolamento stesso: "Le entrate del Fondo sono costituite...dai contributi finanziari degli Stati membri calcolati per una parte in base al criterio di ripartizione previsto dall'articolo 200, paragrafo 1 del Trattato, e per l'altra parte proporzionalmente alle importazioni nette effettuate da ciascun Stato membro in provenienza da paesi terzi.

Le due parti dei contributi degli Stati membri coprono le entrate totali del fondo nelle seguenti proporzioni:

	1962/63	1963/64	1964/65
secondo il criterio di cui all'art.200,paragrafo 1...	100	90	80
proporzionalmente alle importazioni nette.....	0	10	20

Tenuto conto del dettato di questo articolo, in ogni caso però il contributo di ciascun Stato membro era soggetto ad un limite massimo, fissato dal Consiglio nella seguente misura: per il Belgio e il Lussemburgo 10,5%; per la Germania 31%; per la Francia e per l'Italia 28%; per l'Olanda 13%.

Con gli accordi dell'11 maggio 1966, con i quali si risolveva la nota crisi, originata peraltro proprio a causa del finanziamento della politica agricola, i criteri di contribuzione venivano mutati. Precisa-

mente, per le campagne 1965/66 e 1966/67 i contributi restano così fissati in percentuale:

	1965/66	1966/67
Belgio	7,95	7,95
Germania (R.F.)	31,67	30,83
Francia	32,58	29,26
Italia	18,00	22,00
Lussemburgo	0,22	0,22
Olanda	9,58	9,74

Per le rimanenti campagne fino al 1970, invece, occorre distinguere fra le due sezioni del Fondo. La chiave di ripartizione della sezione orientamento è la seguente :

Belgio.....	8,1
Germania (R.F.).....	31,2
Francia.....	32,0
Italia.....	20,3
Lussemburgo.....	0,2
Olanda.....	8,2

L'ammontare invece dei contributi alla sezione garanzia è assicurato da una parte mobile, pari al 90% dei prelievi riscossi all'importazione di prodotti agricoli da paesi terzi, e da una parte pari al rimanente che si ripartisce fra gli Stati secondo la chiave di contribuzione valida per la sezione orientamento. Tenendo conto di entrambi gli elementi di calcolo, il criterio di ripartizione dei contributi statali alla sezione garanzia risulta essere il seguente:

U.E.B.L.	8,6
Germania (R.F.).....	31,2
Francia.....	23,1
Italia.....	24,1
Olanda.....	12,9

Con ciò abbiamo terminato di illustrare la struttura del bilancio della CEE e ci resta da parlare di un bilancio tenuto formalmente distinto, cioè di quello del Fondo Europeo di Sviluppo. Per quanto riguarda la CEEA invece, illustrato il bilancio di funzionamento resta da dire di quello, formalmente distinto, delle ricerche e degli investimenti.

Il Fondo Europeo di Sviluppo benché tenuto distinto dal bilancio della Comunità per il fatto di essere lo strumento politico di un'altra istituzione, cioè della Associazione CEE-SAMA, ripete la struttura del bilancio della CEE, cioè si fonda sui

contributi degli Stati e solo su questi. L'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità intercorso fra gli Stati membri in attuazione delle norme della Convenzione di Yaoundé relative al Fondo Europeo di Sviluppo ripartisce nel seguente modo i contributi degli Stati:

Paese	% (+)	u/c (milioni)
Belgio	9,45	69
Germania (R.F.)	33,77	246,5
Francia	33,77	246,5
Italia	13,69	100
Lussemburgo	0,27	2
Olanda	9,04	66

(+) approssimate

E' da ricordare che invece la chiave di ripartizione del primo Fondo di Sviluppo, in applicazione dell'allegato A previsto dall'art. 1 della Convenzione di applicazione, valida fino al 1962, era la seguente:

Paese	% (+)	u/c (milioni)
Belgio	12,04	70
Germania (R.F.)	34,40	200
Francia	34,40	200
Italia	6,88	40
Lussemburgo	0,21	1,25
Olanda	12,04	70

(+) approssimate

Il bilancio degli investimenti e delle ricerche della CEEA è fondamentalmente alimentato, al pari degli altri fondi e bilanci che siamo venuti esaminando, dai contributi degli Stati (vedi tab. 7); a questi contributi risale circa il 90% delle risorse di questo bilancio, il quale però si alimenta anche attraverso i prestiti previsti dall'art.172,4. Effettivamente provenienti di prestiti esistono nel bilancio in questione, e si tratta di prestiti ottenuti nel 1963 e autorizzati dal Consiglio sin dal 1959 (decisione del 28 maggio), ma occorre tener presente sin d'ora che qui la CEEA figura solo da intermediaria per prestiti degli USA rivolti ad imprese. Ad ogni modo la scala di contribuzione a tale bilancio è la seguente:

./.

Belgio.....	9,9
Germania (R.F.).....	30,0
Francia.....	30,0
Italia.....	23,0
Lussemburgo.....	0,2
Olanda.....	6,9

Tralasciando l'Agenzia di approvvigionamento della CEEA, che ha un bilancio autonomo in diritto e, sempre in diritto, la possibilità di effettuare un prelievo, ma che di fatto funziona a ritmo ridotto coprendo le sue spese col bilancio amministrativo della CEE, resta da dire, per concludere questo excursus delle strutture finanziarie comunitarie, della possibilità di contrarre prestiti che è propria della CECA e della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

3. Le istituzioni comunitarie per il finanziamento degli investimenti di capitale

Il problema di condurre una politica, quale che fosse, in comune è stato risolto in modo non uniforme in quanto agli strumenti finanziari. Se il problema di una politica comune verso i paesi sottosviluppati ha trovato nel Fondo Europeo di Sviluppo (magari contro le intenzioni di qualcuno dei membri) il suo strumento finanziario, e se d'altra parte il problema di una politica nucleare comune ha trovato (cioè, avrebbe voluto trovare) nel bilancio degli investimenti e delle ricerche il suo strumento, per la politica degli investimenti nel settore carborisiderurgico e per il problema degli squilibri di sviluppo all'interno della comunità europea sono stati foggiate strumenti d'altro tipo. Mentre per le altre politiche che la forma finanziaria comunemente adottata è stata quella dei contributi degli Stati, per la politica degli investimenti nel settore carborisiderurgico e per la politica di investimenti e sviluppo all'interno della Comunità si è adottato il sistema di finanziamento attraverso prestiti passivi collocati sui mercati di capitali e prestiti attivi collocati presso le imprese o altre istituzioni; per la politica degli investimenti nel settore carborisiderurgico l'art. 49 del Trattato ha istituito per l'Alta Autorità la possibilità di emettere prestiti e gli artt. 54 e 56 hanno specificato i casi in cui essa può farsi prestatrice, per la politica di sviluppo comunitario invece è stata istituita la Banca Europea degli Investimenti (art. 129), con capitale fornito dagli Stati membri (*) e potere di contrarre pre-

stiti e concederli per "uno sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune" a progetti determinati (art.130).

L'Alta Autorità, a norma del Trattato, "pone mezzi di finanziamento a disposizione delle imprese per i loro investimenti.." (art. 5); mentre per altri suoi compiti istituzionali provvede con il gettito dei prelievi, secondo quanto abbiamo visto precedentemente, al compito definito dall'art. 5 essa deve provvedere con il gettito dei prestiti che l'art. 49 l'autorizza a contrarre. Con il gettito dei prestiti, precisamente, essa provvede a "...facilitare la attuazione dei programmi di investimenti concedendo prestiti alle imprese..." oppure "...al finanziamento di lavori e di impianti che contribuiscano direttamente e principalmente ad accrescere la produzione, a diminuire i costi o a facilitare lo smercio di prodotti soggetti alla sua giurisdizione" (art. 54), oppure, in caso di riduzione di attività carbosiderurgiche o di loro necessaria riconversione, a "...facilitare...il finanziamento di programmi... di creazione di nuove attività economicamente sane..." "...o per la trasformazione di imprese, suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile" (art. 56).

Questa attività di prestatrice istituzionale che il Trattato assegna all'Alta Autorità è peraltro disgiunta, dal Trattato stesso, dalle connesse attività bancarie (art.51,4), le quali sono invece direttamente esercitate dalla Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, la quale agisce depositaria ed esattrice dell'Alta Autorità. Per completare infine il quadro strutturale dell'attività di prestatrice della CECA occorre ancora accennare al fondo di riserva (art.51,3) e al fondo di garanzia. Il primo è, nella previsione del Trattato, destinato a ridurre l'ammontare della parte di prelievo da destinarsi a coprire la parte del servizio dei prestiti passivi eventualmente non coperta dal servizio dei prestiti attivi; l'Alta Autorità può costituire tale fondo fissando le sue condizioni di prestito in modo tale che il servizio dei prestiti attivi risulti superiore agli oneri provenienti dalle obbligazioni emesse. E' da notare che questo fondo non è stato di fatto costituito,

mentre è stato costituito un altro fondo, quello di garanzia, che non è previsto dal Trattato. Secondo quanto abbiamo già accennato, questo fondo fu costituito per garantire, secondo richieste in tal senso, la Export-Import Bank di

Washington quale agente bancario del governo degli Stati Uniti, che prestava nel 1953 la somma di 100 milioni di dollari (cfr. G. U. n.8 del 7 maggio 1954, pp. 325-340); in seguito esso fu mantenuto ed esteso, da 20 milioni di unità di conto nel 1953 a 100 dal 1956 ad oggi, per uniformare le condizioni di garanzia a tutti i prestatori. Ammontando attualmente i prestiti contratti dall'Alta Autorità (vedi tab.8) a 662 milioni circa di unità di conto, il rapporto di garanzia (100 a 662) è piuttosto alto.

Come abbiamo detto, la Banca Europea degli Investimenti "...ha il compito di contribuire...allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune" (art.130). Per adempiere tale obbiettivo è data alla Banca l'autorizzazione di fare appello al mercato dei capitali e di concedere prestiti, senza perseguire scopi di lucro, per il finanziamento dei seguenti tipi di progetti: " a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'impresе oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli stati membri; c) progetti d'interesse comune per più stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli stati membri" (art.130).

Nel "Rapporto dei Capi di Delegazione ai Ministri degli Esteri" stilato in seguito alla Conferenza di Messina del 1956 si proponeva un "fondo di investimento" (parallelo agli altri fondi, come quello sociale, che poi sono stati istituiti), poiché non era ritenuto "...abbastanza fornire uno stimolo al riorientamento della produzione o al mutamento dei metodi produttivi mediante un'espansione dei mercati e della concorrenza; le imprese che intraprendono questa conversione debbono anche trovare i fondi necessari" (pag.84). Gli estensori del Trattato tennero conto di questa necessità ma pensarono di istituire non il suggerito "fondo di sviluppo", di inserire nel bilancio della CEE accanto agli altri fondi, ma un istituto di credito munito di capitale proprio e di propri organi. Anche se, come vedremo, si può sistemare la Banca accanto agli altri fondi e bilanci, volendo fare l'inventario delle risorse che senza essere più propriamente statali sono comunitarie, la sua particolare organizzazione istituzionale non è indif

ferente dal punto di vista economico e politico. Per completare quanto è stato detto sulla BEI resta da dire che essa deve istituire un fondo di riserva pari al 10% del capitale sottoscritto (art.24 del protocollo) e che più recentemente, secondo quanto vedremo dettagliatamente in seguito, le sue attività sono state estese alla Turchia e ai SAMA. A tutto il 1966 i prestiti contratti dalla BEI sono ammontati a circa 335 milioni di unità di conto (vedi tab.9).

4. La nuova regolamentazione finanziaria delle Comunità con la fusione degli Esecutivi

Gran parte del Trattato sulla fusione degli Esecutivi si occupa di questioni finanziarie e soprattutto del mutamento della regolamentazione finanziaria della CECA, che come si è visto è quella più dissimile dalle altre. Con l'art.21 viene riscritto l'art.78 del trattato della CECA e lo "stato di previsione delle spese" di questa Comunità viene integrato nei "bilanci" CEE e CEEA, mutando il periodo dell'esercizio in calendariale, prevedendo la possibilità dei dodicesimi e degli esercizi provvisori e via dicendo, ma prevedendo anche la scomparsa del particolare assetto politico-istituzionale che si era creato dietro il documento finanziario della CECA e che si assommava nella Commissione dei quattro Presidenti, la quale non lasciando al Consiglio quello strapotere che in materia di bilancio esso ha a norma dei trattati CEE e CEEA, era un po' la testimonianza di un certo grado di sovranazionalità.

Il Trattato, al di là di questi aspetti politico-istituzionali che ora non ci interessano, ha introdotto delle dubbie razionalizzazioni in materia finanziaria. L'ordinamento della materia in esso effettuato è più che mai riflesso delle incertezze e delle incognite, che a loro volta sono il risultato di ben precise incertezze o indirizzi politici. Il progetto di bilancio per il 1968 contiene la previsione delle spese di funzionamento delle tre Comunità e le previsioni per il Fondo Sociale e per il FEAOG. Per le spese di funzionamento si sono sommati ai bilanci della CEE e della CEEA, finanziati come di consueto con i contributi statali, 18 milioni in unità di conto imputati sul gettito del prelievo della CECA; oltre al carattere ibrido di questa soluzione deve essere notato che essa costituisce a fronte del prelievo un vincolo prima insussistente dal lato delle spese, vale a dire che ora l'Esecutivo ha un minor potere di destinazione dei fondi propri. Per il resto il discorso è diverso. Come è chiaro restano fuori dal bilancio generale il Fondo Europeo di Sviluppo e il bi-

lancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA; ci si chiede naturalmente perchè non si sia colta l'occasione per consolidare la finanza della Comunità comprendente tutti i vari bilanci e fondi, ma soprattutto ci si può chiedere come resti regolata la questione delle spese sociali della CECA che restano evidentemente fuori bilancio, rispetto al Fondo Sociale, che invece è compreso; perchè debba esserci un bilancio di ricerca carbori derurgica e un bilancio di ricerca nucleare, e perchè non un bilancio di ricerca integrato nel bilancio generale, e così di seguito. Probabilmente la fusione degli Esecutivi, mettendo il dito sulla contraddizione che esiste dal lato delle entrate fra CECA e CEE-CEEA senza darle una soluzione, ha suscitato più incertezze di quante già non ne sussistessero e fa pensare all'urgenza di una meditata fusione dei Trattati.

ROBERTO ALIBONI

(*) Il capitale di 1 miliardo di u/c è sotto scritto dagli Stati membri secondo la seguente chiave di ripartizione:

Germania.....	300	Belgio.....	86,5
Francia.....	300	Olanda.....	71,5
Italia.....	240	Lussemburgo....	2

Di questo capitale il 25% deve essere versato e il rimanente deve esserlo solo su richiesta degli organi della Banca stessa.

TAB. I - ESECUZIONE DEL BILANCIO C.E.C.A.
 ANNI FISCALI DAL 1960/61 AL 1965/66
 (milioni di u.c.)

	1960/61	1961/62	1962/63	1963/64	1964/65	1965/66	1966/67 (I)
I. Fabbisogno							
1. Spese amministrative	11,92	13,39	14,46	15,53	17,36	18,67	20,80
2. Altre spese	1,55	1,43	1,33	3,04	4,35	0,08	-
3. Riadattamento	18,35	3,25	9,13	2,85	5,65	15,54	15,00
4. Ricerca	2,27	8,39	3,17	11,97	8,72	14,21	11,00
5. Trasferimenti agli impegni condizionali	-	2,00	-	4,00	-	-	-
6. Dotazione al Fondo di Garanzia	-	-	-	-	-	-	-
7. Dotazione alla Riserva Speciale	7,60	10,35	8,32	8,00	7,25	7,86	7,40
8. Saldo non assegnato	5,27	0,80	-	-	-	-	-
T o t a l e	46,96	39,61	36,41	45,39	43,33	56,36	54,10
II. Copertura							
1. Gettito del prelievo	32,79	28,25	19,63	19,11	20,83	26,51	27,00
2. Altri redditi: a) redditi da investimenti	6,37	9,85	7,70	7,85	7,84	7,15	8,00
b) interessi su mutui su fondi propri	0,43	0,52	0,64	0,72	0,79	0,85	1,00
c) recupero delle spese di emissione dei prestiti	0,49	0,67	0,87	0,97	1,65	-	-
d) entrate diverse di ca- rattere amministrativo	0,46	0,28	0,43	0,39	0,36	0,23	0,30
e) altre	6,42	0,04	0,01	-	-	0,11	0,10
3. Saldo non assegnato	46,96	39,61	29,28	29,04	31,47	34,65	36,40
-	-	-	7,13	16,35	11,86	21,71	17,80
T o t a l e	46,96	39,61	36,41	45,39	43,33	56,36	54,20

(I) - Dati di previsione: realizzazioni prevedibili (Fonte: Bilancio della Comunità per il XVI esercizio.

Fonti : Relazione generale sulle finanze della Comunità e Bilancio della Comunità.

TAB. 2 - C.E.E. : BILANCIO 1958-66 (I)
(in unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
	I. ENTRATE								
1. Contributi degli Stati Membri	10.349.630	29.780.386	30.549.638	44.846.640	59.712.193	47.413.284	59.919.808	161.093.570	370.665.415
2. Imposta e versamento al Fondo Pensioni	-	-	-	-	178.175	1.780.027	1.768.770	1.666.647	1.744.530
3. Altri redditi	4.000	51.600	32.533	48.646	67.941	4.321.789	100.958	247.135	130.335
4. Proventi per vendita di beni	-	-	1.633	6.833	18.893	4.097	16.257	23.410	20.230
5. Risorse proprie	p.m.	p.m.							
T o t a l e	10.353.630	29.831.986	30.583.804	44.902.119	59.977.202	53.519.197	61.805.793	163.030.763	372.560.510
	II. SPESE								
1. Parlamento Europeo	909.800	1.228.500	1.239.073	1.545.346	1.670.407	1.872.600	2.231.797	2.292.433	2.382.557
2. Consiglio dei Ministri	683.780	1.182.960	1.191.950	1.326.120	1.942.960	1.937.260	2.325.823	2.561.430	2.646.547
3. Commissione	8.682.440	27.096.560	27.774.615	41.960.820	55.833.660	49.303.510	56.470.780	157.726.759	367.021.880
4. Corte di Giustizia	75.600	313.666	378.166	339.833	352.000	405.827	433.593	450.140	509.526
T o t a l e	10.353.630	29.831.986	30.583.804	44.902.119	59.977.202	53.519.197	61.805.793	163.030.762	372.560.510

(I) - I dati originali 1958-61 sono in Fr. belgi (u.c. 1,00 = Fr. Belgi 50,00) - Sono compresi i bilanci suppletivi.

Fonti : G.U. : 1958; n. 39 del 22. 6.59
1959; n. 48 del 28. 8.59 e n. 66 del 21.12.59
1960; n. 11 del 20. 2.60 e n. 42 del 4. 7.60
1961; n. 11 del 10. 2.61 e n. 2 del 15. 1.62
1962; n. 85 del 26. 9.62 e n. 36 del 7. 3.63
1963; n. 62 del 20. 4.63 e n.
1964; n. 191 del 23.11.64 e n. 203 del 8.12.64
1965; n. 92 del 28. 5.65 e n. 49 del 19. 3.66
1966; n. 110 del 22. 6.66 e n. 139 del 29. 7.66

TAB. 3 - C.E.E.A : BILANCIO : 1958-1966
(in unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
	I. ENTRATE								
1. Contributi degli Stati	4.833.180	8.312.006	8.865.903	9.228.220	10.546.814	10.779.148	12.545.378	13.162.321	14.122.534
2. Imposta e versamento al Fondo Pensioni	-	-	-	-	339.194	594.287	680.770	736.647	839.530
3. Altri redditi	-	43.600	19.503	118.253	135.541	1.230.809	33.558	135.735	45.075
4. Priveriti della vendita ai beni	-	-	7.533	4.333	3.892	5.097	8.257	8.210	9.530
	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
T o t a l e	4.833.180	8.355.606	8.892.939	9.350.806	11.025.441	12.607.341	13.267.963	14.042.913	15.016.469
	II. SPESE								
1. Parlamento	909.800	1.228.500	1.239.073	1.545.346	1.705.407	1.872.600	1.901.797	2.022.433	2.132.556
2. Consiglio dei Ministri	685.780	1.182.960	1.191.950	1.326.120	2.014.170	2.567.260	2.325.823	2.534.430	2.636.547
3. Commissione	3.162.000	5.620.180	6.083.750	6.139.506	6.936.198	7.761.654	8.606.750	9.033.910	9.743.840
4. Corte di Giustizia	75.600	323.966	378.166	339.834	369.666	405.827	433.593	452.140	503.526
T o t a l e	4.833.180	8.355.606	8.892.939	9.350.806	11.025.441	12.607.341	13.267.963	14.042.913	15.016.469

Fonte : G.U. 1958; n. 39 del 22.6.59
1959; n. 42 del 28.8.59 e n. 66 del 21.12.59
1960; n. 42 del 5.7.60 e n. 9 del 16.2.60
1961; n. 9 del 7.2.61
1962; n. 25 del 4.6.62 e n. 36 del 7.3.63 e n. 85 del 26.9.62
1963; n. 45 del 21.3.63
1964; n. 80 del 10.5.65
1965; n. 80 del 10.5.65 e n. 49 del 19.5.66
1966; n. 102 del 9.6.66

TAB. 4 - C.E.E. : CONTRIBUTI DEGLI STATI (I)
 AL BILANCIO AMMINISTRATIVO 1958-66
 (unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	817.620	1.561.071	1.619.629	1.958.698	2.424.098	2.338.027	2.901.034	3.057.511	3.816.484
GERMANIA (R.F.)	2.897.897	5.532.908	5.740.459	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
FRANCIA	2.897.897	5.532.908	5.740.459	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
ITALIA	2.897.897	5.532.908	5.740.549	6.942.219	8.591.742	8.286.680	10.282.145	10.836.748	13.526.776
LUSSEMBURGO	20.699	39.520	41.003	49.587	61.371	59.190	73.445	77.404	96.619
OLANDA	817.620	1.561.071	1.619.629	1.958.698	2.424.098	2.338.027	2.901.034	3.057.511	3.816.484
TOTALE	10.349.630	19.760.386	20.501.638	24.793.640	30.684.793	29.595.284	36.721.948	38.702.670	48.309.915

(I) - Inclusi i bilanci suppletivi. I dati originali sono in Fr. belgi (u.c. 1,00 = Fr. belgi 50,00) per gli anni 1958-60

Fonte : G.U.

TAB. 5 - C.E.E.A. : CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI 1958-66 (I)

(unità di conto)

	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	381.821	656.648	700.406	729.029	833.198	851.552	991.085	1.039.823	1.115.680
FRANCIA	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
GERMANIA (Rep. Fed.)	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
ITALIA	1.353.290	2.327.362	2.482.453	2.583.902	2.953.108	3.018.162	3.512.706	3.685.450	3.954.310
LUSSEMBURGO	9.669	16.624	17.732	18.456	21.094	21.558	25.090	26.325	28.244
OLANDA	381.821	656.648	700.406	729.029	833.198	851.552	991.085	1.039.823	1.115.680
	4.833.180	8.312.006	8.865.903	9.228.220	10.546.814	10.779.148	12.545.378	13.162.321	14.122.534

(I) - I dati originali 1958-60 sono in Fr. Belgi (u.c. 1,00 = Fr. belgi 50,00); eventuali differenze con i dati comunitari nel totale sono dovuti alla conversione in u.c.; sono compresi i dati dei bilanci suppletivi.

TAB. 6 - C.E.E. : CONTRIBUTI DEGLI STATI (I)
 AL FONDO SOCIALE EUROPEO: 1959-1966
 (unità di conto)

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
BELGIO	881.760	884.224	1.764.664	2.554.411	1.567.984	2.041.412	1.733.151	1.904.531
GERMANIA (R.F.)	3.206.400	3.215.360	6.416.960	9.288.768	5.701.760	7.423.315	6.302.368	6.925.568
FRANCIA	3.206.400	3.215.360	6.416.960	9.288.768	5.701.760	7.423.315	6.302.368	6.925.568
ITALIA	2.004.000	2.009.600	4.010.600	5.805.420	3.563.600	4.639.572	3.932.980	4.388.480
LUSSEMBURGO	20.040	20.096	40.106	58.055	35.636	46.396	39.390	43.285
OLANDA	701.400	703.360	1.403.710	2.031.918	1.247.260	1.623.850	1.378.643	1.514.968
TOTALE	10.020.000	10.048.000	20.053.000	29.027.400	17.818.000	23.197.860	19.694.900	21.642.400

(I) - Inclusi i bilanci suppletivi - I dati originali 1959-61 sono in Fr. belgi (1 00 u.c. = 50,00 Fr. belgi)

Fonte : G.U.

TAB. 7 - C.E.E.A. : BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI (1)
 E DELLE RICERCHE - 1960-1964
 (milioni di u.c.)

	1960	1961	1962	1963	1964
I. ENTRATE					
1. Residuo dell'esercizio precedente	22,00	12,30	1,80	2,50	2,00
2. Proventi per servizi resi	0,075	0,30	0,30	0,20	0,20
3. Redditi di imprese e progetti comuni	0,350	-	-	-	-
4. Redditi da fondi investiti	-	-	-	0,02	0,02
5. Fondi da mutui	-	-	-	8,70	9,00
6. Proventi di vendite di attrezzature usate	-	-	-	-	-
7. Proventi vari	-	-	-	0,94	0,05
8. Imposte	-	-	-	0,50	0,60
9. Contributi al Fondo Pensioni	-	-	-	0,42	0,50
10. Contributi degli Stati	12,355	40,25	54,68	70,80	81,63
T o t a l e	34,780	52,85	56,78	84,08	94,00
II. SPESE					
1. Spese per il personale	5,50	7,00	11,45	11,78	14,80
2. Spese per il materiale	-	-	3,50	5,26	6,05
3. Centri Comuni di ricerca nucleare	7,90	8,40	9,10	12,00	10,50
4. Costruzione e sviluppo di reattori	19,85	26,90	20,76	34,84	38,45
5. Altre attività scientifiche e tecniche	1,53	9,25	11,97	11,50	15,20
6. Altre attività	-	1,30	-	8,70	9,00
T o t a l e	34,78	52,85	56,78	84,08	94,00

(1) - I dati 1960-61 per ragione di mutamenti di nomenclatura non sono paragonabili agli altri.

TABELLA 8
PRESTITI CONTRATTI DALL'ALTA AUTORITA'

Anno	Tasso di interesse annuo %	Durata anni	Importo iniziale		Debito residuo al 31 dicembre 1966 (controvalore in u.c.)	
			In moneta nazionale	Controvalore in u.c.		
1954	3 ⁷ / ₈	25	\$ U.S.A.	100.000.000	100.000.000	68.900.000
1957	5-5 ¹ / ₂	5-18		35.000.000	35.000.000	17.400.000
1958	4 ¹ / ₂ - 5	5-20		50.000.000	50.000.000	28.100.000
1960	4 ³ / ₄ - 5 ³ / ₈	5-20		35.000.000	35.000.000	23.350.000
1962	5 ¹ / ₄	20		25.000.000	25.000.000	25.000.000
1964	5 ¹ / ₄	20		30.000.000	30.000.000	30.000.000
1966	6 ¹ / ₂	20		15.000.000	15.000.000	15.000.000
1966	6 ¹ / ₂	20		20.000.000	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
					310.000.000	227.750.000
1955	3 ³ / ₄	25	DM	50.000.000	12.500.000	8.442.425
1957	4 ¹ / ₄	20		2.977.450	744.362	483.091
1964	5 ³ / ₄	12		100.000.000	25.000.000	25.000.000
1964	5 ¹ / ₂	15		100.000.000	25.000.000	25.000.000
1964	5 ³ / ₄	12		30.000.000	7.500.000	7.500.000
1965	5 ¹ / ₂	18		150.000.000	37.500.000	37.500.000
1965	5 ¹ / ₂	5		23.000.000	<u>5.750.000</u>	<u>5.750.000</u>
					113.994.362	109.675.516
1963	5 ¹ / ₂	20	Lit	15.000.000.000	24.000.000	24.000.000
1966	6	20		15.000.000.000	24.000.000	24.000.000
1966	6	20		15.000.000.000	<u>24.000.000</u>	<u>24.000.000</u>
					72.000.000	72.000.000
1961	4 ¹ / ₂	5	Fl	10.000.000	2.762.431	-
1961	4 ¹ / ₂	20		50.000.000	13.812.155	13.812.155
1962	4 ³ / ₄	20		25.000.000	6.906.077	6.906.077
1962	4 ³ / ₄	25		6.000.000	1.657.459	1.392.265
1962	4 ¹ / ₂	5		20.000.000	5.524.862	1.878.453
1963	4 ¹ / ₂	5		10.000.000	2.762.431	1.850.829
1963	4 ⁵ / ₈	30		1.750.000	483.425	435.359
1964	5 ³ / ₄	20		25.000.000	6.906.077	6.906.077
1965	5 ³ / ₄	20		40.000.000	<u>11.049.724</u>	<u>11.049.724</u>
					51.864.641	44.230.939
1964	5	20	FF	150.000.000		30.382.454
1956	4 ¹ / ₄	18	FS	50.000.000	11.434.269	7.146.418
1961	5 ¹ / ₄	5		9.000.000	2.058.168	-
1961	4 ¹ / ₂	5		2.290.000	523.690	-
1962	4 ¹ / ₂	18		60.000.000	<u>13.721.123</u>	<u>13.721.123</u>
					27.737.250	20.867.541

./.

segue Tabella 8 - Prestiti contratti dall'Alta Autorità

1957 3 ¹ / ₂	25	FL	5.000.000	100.000			
1957 5 ³ / ₈	25		100.000.000	2.000.000		1.701.145	
1961 5 ¹ / ₄	25		100.000.000	2.000.000		1.945.557	
1961 5	25		100.000.000	2.000.000		1.944.008	
1962 4 ³ / ₄	15		300.000.000	6.000.000		6.000.000	
1962 5 ¹ / ₈	25		250.000.000	5.000.000		5.000.000	
1964 5 ³ / ₈	20		150.000.000	<u>3.000.000</u>	20.100.000	<u>3.000.000</u>	19.590.710
1966 5 ³ / ₄	20	U.c.(I)	20.000.000		20.000.000		20.000.000
1957 3 ¹ / ₂	25	FB	200.000.000	4.000.000		2.956.000	
1957 3 ¹ / ₂	25		20.000.000	400.000		295.600	
1962 5 ¹ / ₄	20		300.000.000	6.000.000		6.000.000	
1963 5 ¹ / ₂	20		300.000.000	<u>6.000.000</u>	<u>16.400.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>15.251.600</u>
					662.478.707		559.748.760

(I) Il valore attuale dell'unità di conto è quello dell'unità di conto dell'Unione europea dei pagamenti, attualmente sciolta, così come tale valore era definito all'articolo 26 a) degli statuti di detto ente, cioè 0,88867088 grammi di oro fino. Questo valore dell'unità di conto può essere modificato qualora si verificano determinate condizioni.

Fonte: Relazione finanziaria 1966

TABELLA 9 - PRESTITI CONTRATTI DALLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI

				Ammontare in corso		Scad. fi nale	Modalità per rimborso
		in monete nazionali		in u.c.			
43/4%	Cred. bancario I96I	FS	I, 8M	411.633,68	I967	nel I967	
4I/2%	Obbligazioni I96I	Fl.	8,0M	2.209.944,74	I968	in annual. uguali 67-68	
4I/2	Obbligazioni I96I	Fl.	30,0M	I3.8I2. I54,70	I98I	in I5 annual. sostanzial- mente uguali I967-I98I	
5%	Obbligazioni I962	Lit.	I5,0Mrd	24.000.000,00	I977	può dar luogo a rimborso anticip. parziale o totale alla pari a partire dal I967	
43/4%	Obbligazioni I962	Fl.	30,0M	8.287.292,82	I982	in IO annual. uguali 73-82	
5I/2%	Obbligazioni I963	DM	60,0M	I5.000.000,00	I970	alla fine delle durata	
6%	Obbligazioni I963	FB	40,0M	8.000.000,00	I987	in I9 annual. costanti I969-I987	
5%	Obbligazioni I963	FF	60,0M	I2. I52. 98I,73	I983	I/4 dell'importo nomina- le di ciascuna obbligazio- ne alla fine del 5°, IO°, I5° e 20° anno.	
5I/2%	Obbligazioni I964	DM	80,0M	20.000.000,00	I974	alla fine della durata	
5%	Cred. bancario I964	Fl.	50,0M	I.000.000,00	I974	in 7 annualità costanti I968-I974	
53/4%	Obbligazioni I964	Fl.	30,0M	8.287.292,82	I984	in IO annual. uguali 75-84	
5-5I/4%	Obbligazioni I964 (buoni cassa)	DM	4I,7M	IO.425.000,00	I97I	in 5 annual. sostanzial- mente uguali I967-I97I	
5I/2%	Obbligazioni I964	US \$	25,0M	25.000.000,00	I984	in I5 annual. sostanzial- mente uguali I970-I984	
53/4%	Obbligazioni I965	Fl.	40,0M	II.049.723,76	I990	in I5 annual. sostanzial- mente uguali I976-I99I	
6%	Obbligazioni I965	US \$	20,0M	20.000.000,00	I985	in I5 annual. sostanzial- mente uguali I97I-I985	
6%	Obbligazioni I965	Lit.	I5,0Mrd	24.000.000,00	I985	in I7 annual. costanti I969-I985(°)	
6I/2%	Obbligazioni I965	FB	500,0M	IO.000.000,00	I977	in 9 annualità costanti I969-I977(°)	
6I/2%	Obbligazioni I966	US \$	25,0M	25.000.000,00	I976	in IO annualità crescen- ti I967-I976	
6%	Obbligazioni I966	Lit.	I5,0Mrd	24.000.000,00	I986	in I7 annualità costan- ti I970-I986(°)	
6I/4%	Obbligazioni I966	FF	200,0M	40.509.939,II	I98I	in 5 rate triennali ugua- li I969-8I con premio di rimborso crescente	
6I/2%	Obbligazioni I966	US \$	I5,0M	I5.000.000,00	I986	in I5 annual. uguali 72-86	
6%	Obbligazioni I966	Lit.	I5,0Mrd	24.000.000,00	I986	in I5 annual. uguali 72-86	
7%	Obbligazioni I966	FB	500,0M	IO.000.000,00	I978	in 7 annual. I972-78	
				352. I45. 963,36			
Premi di rimborso				2.835.695,74			
				<u>354.98I.659,IO</u>			

(°) in capitale e interesse

Fonte : Relazione annuale I966

iai ISTITUTO AFFARI
INTERNAZIONALI - ROMA

n° Inv. 10163
24 APR. 1991

BIBLIOTECA